

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3655}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FUSARO e BALDELLI

Presentata il 7 marzo 1962

**Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante
in posizione di quiescenza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Più volte il Parlamento, in questi ultimi quindici anni, ha provveduto all'adeguamento del trattamento di pensione del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola statale, ragguagliandolo al mutato trattamento economico del personale in servizio.

Gli insegnanti collocati a riposo anteriormente al 1° novembre 1948 ottennero, con la legge 29 aprile 1949, n. 221, la riliquidazione delle pensioni, in modo che, dalla suddetta data, tutte le pensioni divennero uguali a parità di grado e di anni di servizio, qualunque fosse stata la data del collocamento a riposo. Con l'entrata in vigore di successivi provvedimenti che apportavano miglioramenti economici al personale direttivo ed insegnante ed in generale a tutti i dipendenti dello Stato, furono adottati analoghi provvedimenti perequativi.

Basti citare la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. L'aumento, infine, delle pensioni previsto dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, venne esteso in modo automatico alle pensioni liquidate anteriormente e, pertanto, ancora una volta, fu rispettata la parità dei diritti di tutti i pensionati. Le provvidenze via via concesse al personale in attività di servizio durante tutti questi anni, fino ad oggi, sono state costantemente estese a tutto il personale a riposo, senza però che uno specifico provvedimento di legge rendesse automatico l'adeguamento

delle pensioni in coincidenza con i miglioramenti economici concessi al personale in attività.

La legge del 28 luglio 1961, n. 831, contenente provvidenze a favore del personale insegnante, d'altra parte, sancisce il diritto a fruire dei benefici previsti dallo stesso provvedimento, a vantaggio degli insegnanti collocati a riposo il 30 settembre 1961, ma non prevede l'adeguamento delle pensioni spettanti al personale collocato a riposo in data anteriore.

Tale limitazione si rivela non equa perchè, oltre tutto, quasi contemporaneamente, la legge 15 dicembre 1960, n. 1577, che concede miglioramenti economici agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonchè a quelli delle guardie di pubblica sicurezza e della finanza, prevede all'articolo 2 un generale adeguamento delle pensioni indipendentemente dalla data di collocamento a riposo. Uguale beneficio è stato previsto anche nei riguardi dei magistrati con la legge definitivamente approvata il 7 novembre 1961. Risulta pertanto evidente la sperequazione attuata nei soli riguardi del personale ispettivo, direttivo e insegnante. Il progetto di legge che sottoponiamo al vostro esame prevede l'automatica perequazione delle pensioni ogni qualvolta si attuino variazioni negli stipendi del personale in servizio, e reca una norma transitoria relativa alla perequazione delle pensioni in atto sulla base dei miglioramenti previsti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1

Il trattamento di pensione spettante al personale ispettivo, direttivo ed insegnante — compresi gli insegnanti tecnico pratici — della scuola primaria, artistica e secondaria statale, che abbiano appartenuto ai ruoli ordinari, transitori ordinari, oppure speciali transitori, ed al personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, nonchè ai beneficiari delle pensioni indirette e di reversibilità, dev'essere costantemente ragguagliato d'ufficio allo stipendio spettante al personale in attività di servizio, inquadrato nello stesso ruolo di appartenenza o nel ruolo a questo corrispondente, avente la stessa anzianità.

ART. 2

Al personale appartenente alle categorie indicate nel precedente articolo, collocato a riposo in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge, si applica, con decorrenza 1° ottobre 1961, il trattamento di pensione previsto dall'articolo 1, ultimo capoverso, della legge 28 luglio 1961, n. 831.